

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 30
del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica.



OGGETTO: MODIFICA ART. 22 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.).
CASI DI NON APPLICABILITÀ.

=====

L'anno DUEMILASETTE, addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE

alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi,

recapitati a termine di legge, si é riunito il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

FELICETTI RUGGERO Sindaco
BALDI LINO
BARATTO RUDI
FELICETTI LUCA
FRATTON LUCA
FURLAN VALENTINA
LICCIARDIELLO EDY
LORENZON GUIDO
NICOLETTI GRAZIANA
PIEROTTI NICOLA
TOMASINI MARIANO
VISINTAINER CARLO

Assenti: giustificati MOSER ALESSANDRA, TOMASELLI SILVANA,
ingiustificato ZORTEA GIORGIO

Assiste il Segretario comunale Signor ZAMPEDRI DR. BRUNO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor FELICETTI RUGGERO
nella sua qualità di SINDACO

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto

suindicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno.

Nomina scrutatori per la seduta: BARATTO RUDI e NICOLETTI GRAZIANA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 - TULLIROCC approvato
con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L)

Certifico io Segretario comunale, che
copia del presente verbale viene
pubblicata il giorno 28.12.2007
all'Albo pretorio ove rimarrà esposta
per n. 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampedri dr. Bruno

=====

Si attesta la copertura finanziaria
dell'impegno di spesa. (Art. 19
D.P.G.R. 28.05.1999 n° 4/L, come
modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005
n° 4/L).

Il Responsabile del Servizio
finanziario
Trentin dott.ssa Sara

OGGETTO: Modifica art. 22 del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.). Casi di non applicabilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n° 47 dd. 27.12.2006, esecutiva, con la quale si è provveduto ad approvare specifico regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), composto da n. 36 articoli e da una tabella A, relativa alle tariffe corrispondenti alle varie tipologie di occupazione;

Vista la circolare n. 13 prot. n. 11718/07-D.16 dd. 15.11.2007 con la quale il Servizio Autonomie Locali della P.A.T. con riferimento al C.O.S.A.P. comunicava che dall'01.01.2008 la Provincia Autonoma di Trento ha abrogato, per le occupazioni su beni demaniali e appartenenti al patrimonio indisponibile di propria competenza, la T.O.S.A.P., ed ha istituito il C.O.S.A.P.. Sia ai sensi dell'art. 28, 2° comma della L.P. n° 20/2005 che del Regolamento di attuazione ad oggi in fase di approvazione (e che troverà comunque applicazione dall'01.01.2008), la Provincia prevede l'esenzione dal canone in parola per le occupazioni effettuate dai Comuni su beni provinciali che costituiscono presupposto del C.O.S.A.P., a condizione che il regolamento comunale C.O.S.A.P. preveda identica norma esentiva per le occupazioni della Provincia poste in essere sui beni comunali. Tale reciprocità potrà trovare applicazione automatica se la Provincia verrà tempestivamente a conoscenza delle decisioni adottate in materia dal Comune. Si chiede quindi ai Comuni che hanno istituito il C.O.S.A.P., di voler comunicare nel più breve tempo possibile l'esistenza o meno, nel proprio Regolamento, di una norma che esenti dal canone le occupazioni poste in essere dalla Provincia Autonoma di Trento;

Preso atto che l'art. 22 del regolamento comunale prevede, al 1° comma, lett. a) che: Il canone non è applicabile per le occupazioni per le quali è riscontrato uno spiccato interesse pubblico o irrilevanza del sacrificio imposto alla collettività o mancanza di beneficio economico ritraibile dalla stessa e quindi: a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dalla Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, 1° comma, lettera c), del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

Rilevata l'opportunità di formulare più esattamente la norma, poiché, così come formulata, non è chiaro che le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, enti religiosi, sono sempre esenti;

Vista la nuova formulazione della norma, predisposta dal responsabile dei tributi, per la quale la lettera a) viene "sdoppiata" in due distinte lettere; vengono pertanto "rinumerate" le lettere successive;

Visto il T.U.LL.RR.O.C.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L;

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in merito alla regolarità tecnico – amministrativa e quello del responsabile del Servizio finanziario in merito alla regolarità contabile, del presente provvedimento;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano da tutti i consiglieri presenti e votanti, accertati dal Presidente con l'aiuto degli scrutatori previamente nominati,

DELIBERA

1. Di riformulare, per quanto premesso in narrativa, la norma di cui al 1° comma, lett. a) dell'art. 22 del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), la cui nuova formulazione risulta la seguente:

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni per le quali è riscontrato uno spiccato interesse pubblico o irrilevanza del sacrificio imposto alla collettività o mancanza di beneficio economico ritraibile dalla stessa e quindi:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato;
- b) occupazioni effettuate da enti pubblici di cui all'art. 87, 1° comma, lettera c), del T.U.I.R., approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, quando le occupazioni sono effettuate per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

2. Di dare atto che vengono “rinumerate” le lettere successive del 1° comma dell’art. 22 medesimo.

Ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n° 13 e s.m., si avverte che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti rimedi:

- a) opposizione, alla Giunta comunale a sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal 5° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L;
- b) ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro n. 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b), della Legge 06.12.1971 n° 1034 e s.m.;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro n. 120 (centoventi) giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e s.m..

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ruggero Felicetti

Il Segretario comunale
Zampedri dr. Bruno

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li, 28.12.2007

Il Segretario comunale
Zampedri dr. Bruno

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, 3° comma, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L.

Ospedaletto, 07.01.2008

Il Segretario comunale
Zampedri dr. Bruno